

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti dell'ANICA e della Federazione <i>Sistema Cultura Italia</i> di Confindustria e di rappresentanti dell'AIAT (Associazione italiana agenzie teatrali), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino, recanti disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago	71
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del SIAR (Sindacato italiano autisti di rappresentanza) sulle problematiche relative al riconoscimento professionale della categoria degli autisti di rappresentanza	72
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	72
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Atto n. 112 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	72
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	82
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo dell'Italia dei Valori</i>)	85
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo del Partito Democratico</i>)	90

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. C. 2766 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	76
Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	79

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 ottobre 2009.

Audizioni di rappresentanti dell'ANICA e della Federazione *Sistema Cultura Italia* di Confindustria e di rappresentanti dell'AIAT (Associazione italiana agenzie teatrali), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci

Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino, recanti disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 10.35 alle 11.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 ottobre 2009.

Audizione di rappresentanti del SIAR (Sindacato italiano autisti di rappresentanza) sulle problematiche relative al riconoscimento professionale della categoria degli autisti di rappresentanza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.20 alle 11.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 ottobre 2009. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Eugenia Roccella.

La seduta comincia alle 14.10.

Sui lavori della Commissione.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, comunica che nei giorni scorsi è stata avanzata la richiesta di trasferimento alla sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, di due proposte di legge assegnate alla XI Commissione, recanti rispettivamente « Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri » (A.C. 717) e « Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009 » (A.C. 2788). Avverte, pertanto, che la presidenza si riserva — qualora si perfezionassero i requisiti prescritti dal Regolamento e l'Assemblea deliberasse il trasferimento in sede legislativa dei predetti provvedimenti — di convocare la Commissione nel corso della corrente settimana per la loro discussione ed eventuale approvazione.

La Commissione prende atto.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

Atto n. 112.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2009.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, ricorda che nella scorsa settimana ha avuto luogo un ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'esame del provvedimento in titolo, che ha consentito alla Commissione di acquisire utili elementi conoscitivi. Rammenta, inoltre, che — pur essendo scaduto, lo scorso 24 ottobre, il termine per l'espressione del prescritto parere — il Governo ha comunque acconsentito a un breve differimento del pronunciamento della Commissione stessa, anche oltre il termine prescritto dalla legge, impegnandosi a non adottare definitivamente l'atto prima di avere acquisito il parere parlamentare.

Comunica, quindi, che il relatore, sulla base dell'istruttoria sinora svolta, ha predisposto una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*) e che è stata testé depositata, da parte del gruppo dell'Italia dei Valori, una proposta alternativa di parere, sottoscritta dai deputati Paladini e Porcino (*vedi allegato 2*); ricorda, altresì, che — secondo quanto convenuto nell'ambito dell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi — entro la giornata di oggi anche gli altri gruppi interessati potranno presentare eventuali proposte alternative di parere, atteso che la definitiva deliberazione di competenza della Commissione sul provvedimento in titolo avrà luogo nella giornata di domani.

Barbara SALTAMARTINI (PdL), *relatore*, nell'illustrare la sua proposta di parere, si sofferma sulle osservazioni in essa

contenute, facendo presente, in particolare, che taluni dei rilievi inseriti nella proposta prendono spunto da elementi emersi nel corso delle audizioni informali svolte ovvero da valutazioni che sono state formulate nel dibattito in Commissione e nel confronto con i rappresentanti dei gruppi.

Auspica, pertanto, che sulla proposta di parere possa avviarsi un'utile discussione, che possa condurre ad una convergenza dell'intera Commissione.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, avverte che il gruppo del Partito Democratico – presa visione della proposta di parere del relatore – ha appena depositato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 3*), sottoscritta dai deputati Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Lucia CODURELLI (PD) fa presente che il suo gruppo ha convenuto di presentare alla Commissione una proposta di parere alternativa a quella del relatore, pur nella speranza che sia ancora possibile giungere ad una posizione unitaria sull'argomento. Nel rimarcare l'importanza del provvedimento in esame, si interroga sui motivi per i quali si è giunti con notevole ritardo al recepimento di una importante direttiva europea in materia di pari opportunità, facendo notare che un atteggiamento più sollecito del Governo nella presentazione di tale schema di decreto legislativo avrebbe potuto garantire spazi temporali maggiori per la sua discussione in Parlamento. Ritiene che, in materia di pari opportunità, più che la mera affermazione di principi conti la realizzazione di misure concrete – anche attraverso l'applicazione di norme già esistenti – che possano avviare un processo di miglioramento della condizione femminile nel Paese, al fine di evitare discriminazioni nel campo dell'accesso al lavoro, della retribuzione, delle tutele previdenziali. Fa notare che di fronte ad una crisi eco-

nomica che ha raggiunto livelli allarmanti, il Governo, a dispetto delle enunciazioni di principio declamate nel provvedimento in esame, ha perseguito fin dal suo insediamento politiche sociali assolutamente inadeguate, soprattutto nei confronti delle donne, come testimoniano i provvedimenti assunti in materia di abrogazione del divieto delle cosiddette « dimissioni in bianco » e di innalzamento dell'età pensionabile delle donne nella pubblica amministrazione, nonché lo stesso decreto-legge sui precari della scuola, con il quale, a suo avviso, si è introdotta una vera e propria forma di licenziamento collettivo femminile.

Soffermandosi più nel particolare sul merito del provvedimento, dopo aver espresso condivisione sulle osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore legate alla necessità di evitare di eliminare nel provvedimento il limite al numero dei mandati delle consigliere e dei consiglieri per le pari opportunità, sottolinea la sussistenza nello schema di decreto di alcuni elementi di criticità connessi a questioni che fanno riferimento al mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni nelle elaborazioni del testo finale, alla composizione del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità (organismo privo di neutralità), al ruolo della consigliera di parità – a suo avviso, poco indipendente e troppo subordinata al Ministero – alla previsione di possibili livelli differenti nell'ambito delle forme pensionistiche complementari collettive. Ritiene dunque necessario uno sforzo ulteriore al fine di migliorare significativamente un provvedimento che non affronta pienamente la problematica della pari rappresentanza tra i generi, dal momento che né opera una efficace armonizzazione tra l'ordinamento interno vigente e quello comunitario né pone le premesse per un potenziamento dei servizi di *welfare*.

Auspica, in conclusione, che possa esserci un cambiamento di rotta in seno alla maggioranza e si possa favorire lo sviluppo di politiche attive in materia di parità di

trattamento, che garantiscano una maggiore presenza delle donne nei processi decisionali e nel mercato del lavoro in generale.

Elisabetta RAMPI (PD), nel rivolgere un ringraziamento al presidente e al relatore per aver reso possibile lo svolgimento di audizioni informali sull'argomento in questione, delle quali ritiene si sia tenuto conto in sede di formulazione della proposta di parere, sottolinea la necessità di affrontare le problematiche delle pari opportunità con spirito trasversale, in vista del superamento dei troppi ostacoli che ancora impediscono alle donne di emergere nella società in materia di accesso al lavoro, retribuzione e regimi professionali di sicurezza sociale. Fa notare che in un periodo di grande crisi economica, che colpisce anzitutto i soggetti deboli del mercato del lavoro – come le donne – il Governo, da un lato, si lascia andare ad affermazioni di principio propositive, come quelle contenute nel provvedimento in esame, dall'altro, nella manovra di finanza pubblica che si appresta a varare, sembra ignorare totalmente tali problematiche, prospettando ingenti tagli ai servizi di *welfare*. Rileva che a fronte dei drammatici dati sull'occupazione femminile, che testimoniano di un Paese sempre più lontano dal raggiungimento degli obiettivi di Lisbona, diviso tra nord e sud e dilaniato da una profonda crisi di valori, la classe politica dovrebbe avvertire il dovere morale di cambiare passo e di assumersi la responsabilità di superare le profonde condizioni di disparità occupazionali, retributive e previdenziali tuttora esistenti.

Nel merito più specifico del provvedimento, pur ritenendo condivisibili taluni aspetti del provvedimento, esprime perplessità sulla prospettata eliminazione, dal Codice delle pari opportunità, del riferimento alla progressione professionale e di carriera, sulla delineazione di un rapporto quasi gerarchico tra la consigliera di parità e le sue supplenti, nonché sulla mancata acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni.

Inoltre, rileva talune criticità nella parte del testo relativa alle forme di previdenza collettive, nelle quali, a suo avviso, mancherebbe una effettiva solidarietà di genere, nonché laddove si affronta la tematica del ruolo della consigliera nazionale di parità, che giudica poco indipendente, a dispetto delle indicazioni dell'Unione europea. Auspica, in conclusione, che vi siano ancora margini per una modifica più significativa del testo in esame, che possa favorire davvero lo sviluppo di politiche a sostegno delle donne e della maternità, attraverso interventi che garantiscano la conciliazione dei tempi di lavoro con quelli familiari.

Donella MATTESINI (PD), nel sottolineare che il provvedimento in esame giunge in Commissione con considerevole ritardo rispetto ai tempi inizialmente previsti per il recepimento della direttiva europea in materia di pari opportunità, osserva che tale tempo avrebbe potuto essere più opportunamente impiegato per un suo più approfondito esame; auspica, in ogni caso, che sul testo in esame maggioranza ed opposizione possano tentare ancora di collaborare proficuamente, così come è avvenuto in occasione dell'esame del decreto-legge sui precari della scuola. Rileva che sulla materia della parità di genere l'attuale Esecutivo continua ad operare nel campo delle ipotesi e delle affermazioni di principio, peraltro smentite dalla sua azione concreta, che ha portato all'assunzione di provvedimenti volti a disincentivare, più che a sostenere, la presenza delle donne nel mercato del lavoro. Cita, al riguardo, le disposizioni introdotte in materia di orario di lavoro (in particolare, con riferimento al *part-time*) e quelle che hanno abrogato il divieto delle « dimissioni in bianco », misure in ordine alle quali si augura che vi possa essere una disponibilità della maggioranza a rivederne il contenuto in senso più favorevole alle lavoratrici.

Dopo aver osservato che il Parlamento si appresta ad approvare una manovra finanziaria che non sembra destinare ai servizi a sostegno delle donne significative

risorse, si sofferma sul nuovo articolo 50-*bis* del decreto legislativo n. 198 del 2006, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, rilevando la necessità, in nome di una reale efficacia della stessa disposizione, di prevedere come obbligatorio, e non semplicemente possibile, l'inserimento nei contratti collettivi di lavoro di specifiche misure di prevenzione delle discriminazioni.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, con riferimento ad alcune osservazioni svolte dai deputati intervenuti, fa notare che all'esame del provvedimento in titolo è stato garantito ampio spazio, dal momento che il provvedimento in questione è stato posto all'ordine del giorno in numerose sedute della Commissione, talvolta sconvocate proprio su richiesta dei gruppi, e che nella scorsa settimana hanno anche avuto luogo diverse audizioni informali sull'argomento. Ricorda, inoltre, che il Governo ha comunque acconsentito a un breve differimento del pronunciamento della Commissione, anche oltre il termine prescritto dalla legge, con ciò dimostrando un'ampia disponibilità al confronto con il Parlamento.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel rivolgere un sentito ringraziamento al relatore per aver tenuto debito conto, in sede di predisposizione della sua proposta di parere, delle osservazioni emerse nel corso delle audizioni informali — anche di quelle provenienti dall'opposizione — giudica grave che i gruppi di minoranza continuino a tenere un comportamento di pregiudiziale contrarietà a tutti i provvedimenti di iniziativa governativa, con ciò rivelando uno spirito demagogico ed ideologico. Ritiene poi inaccettabile che, anche in una sede meno formale dell'Assemblea, come quella della Commissione, dove meno pressante è l'esigenza di svolgere un ruolo «di cassa di risonanza» rispetto a talune battaglie politiche, si insista con alcune argomentazioni che tendono a raffigurare i gruppi di minoranza come gli unici veri «pala-

dini» delle pari opportunità e a rappresentare, con toni drammatici e quasi terroristici, gli interventi dell'Esecutivo — come quello recente in materia di istruzione — come tesi a danneggiare le donne, piuttosto che a sostenerle. Osserva che un simile atteggiamento rischia di vanificare gli sforzi di sintesi del relatore e il raggiungimento stesso di una convergenza su tematiche tanto delicate.

Con riferimento, inoltre, ad altre considerazioni espresse da taluni esponenti dell'opposizione, fa notare che non è in alcun modo imputabile alla responsabilità del Governo la mancata espressione del parere sul provvedimento da parte della Conferenza Stato-regioni, essendo tale inadempienza legata piuttosto a fattori attinenti al funzionamento interno della stessa Conferenza, che non hanno permesso una convocazione nei termini prescritti.

Ricorda, peraltro, che dei presunti ritardi nell'attuazione della direttiva andrebbe chiesta ragione al Governo di centrosinistra in carica nella scorsa legislatura, che ha avuto oltre un anno per approvare — senza successo — un provvedimento di recepimento della normativa comunitaria. Dopo aver fatto presente che l'Esecutivo in carica ha comunque concesso alla Commissione una proroga per l'espressione del parere e che, pertanto, non rispondono al vero le osservazioni in ordine ad una presunta mancanza di approfondimento dell'argomento in oggetto, si sofferma sul merito dell'argomento in discussione, osservando che le situazioni giuridiche soggettive connesse al sistema di *welfare* andrebbero ricondotte in un sistema di protezione sociale più complessivo, che considerasse la famiglia come nucleo centrale di riferimento e non si limitasse ad un semplice riconoscimento di diritti individuali.

Giovanni PALADINI (IdV), pur ringraziando il relatore per il lavoro svolto, esprime perplessità sul provvedimento in esame, che ritiene non introduca significative novità in materia di pari opportunità e non assicuri una razionale armo-

nizzazione tra ordinamento interno vigente e ordinamento comunitario, soprattutto con riferimento a taluni aspetti che riguardano la composizione del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità, il mancato riferimento alla progressione professionale e di carriera, una non adeguata attività di contrasto delle disparità di trattamento nell'accesso al lavoro, nella retribuzione e nelle forme previdenziali collettive. Nel segnalare che il suo gruppo, per le ragioni esposte, ha deciso di presentare una proposta di parere alternativa a quella del relatore, fa notare che il Parlamento nel caso di specie non è nelle condizioni di esprimere un parere al Governo, dal momento che lo stesso Esecutivo non ha provveduto ad indicare alla Commissione in modo puntuale la rispondenza tra quanto previsto nel provvedimento in esame e quanto richiesto dalla direttiva comunitaria da recepire, contravvenendo ad alcuni disposizioni comunitarie che vanno in tal senso.

Amalia SCHIRRU (PD), nel condividere talune delle osservazioni contenute nella proposta di parere formulata del relatore, soprattutto laddove si prospetta al Governo la necessità di prevedere un limite al mandato dei consiglieri di parità, di valutare una modifica al comma 9 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 151 del 2001, in materia di adozione internazionale, e di considerare l'opportunità di superare alcune forme di discriminazione nell'accesso al lavoro per coloro che hanno svolto il servizio civile dal 1985 in avanti, intende rilevare che la strada da percorrere in vista di una piena integrazione delle donne nel mercato del lavoro è ancora lunga, come testimonia la persistenza di alcune forme di discriminazione nei confronti delle lavoratrici nell'ambito della pubblica amministrazione (soprattutto nel campo delle Forze Armate), connesse all'applicazione di criteri non meritocratici nel sistema di reclutamento del personale e nelle procedure di nomina degli enti pubblici. In conclusione, nell'osservare che, a

fronte di un incremento delle funzioni degli organismi chiamati ad operare in materia di pari opportunità, si riscontra un generale disimpegno del Governo nel reperimento delle risorse finanziarie necessarie, esprime perplessità sul ruolo secondario attribuito al supplente dei consiglieri di parità, la cui funzione dovrebbe essere, a suo avviso, recuperata nell'ambito di un quadro più collegiale di partecipazione.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 ottobre 2009. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Eugenia Roccella.

La seduta comincia alle 15.10.

Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. C. 2766 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giuliano CAZZOLA, *presidente e relatore*, osserva che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato e composto di un unico articolo, prevede una modifica del numero dei Ministeri e dei componenti del Governo, nonché l'istituzione di due distinti dicasteri, il « Ministero della salute » ed il « Ministero del lavoro e delle politiche sociali », attraverso la separa-

zione delle funzioni attualmente esercitate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. In questo senso, segnala che l'articolo 1 dispone l'aumento del numero dei Ministeri da dodici a tredici – a seguito del ricordato «sdoppiamento» dell'attuale Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – e prevede che il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, viceministri e sottosegretari di Stato, non possa essere superiore a 63 e che la composizione del Governo debba essere coerente con il principio costituzionale delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive. L'aumento di tre unità – da 60 a 63 – del numero dei membri del Governo è riferito, come già nel testo vigente, ai componenti del Governo «a qualsiasi titolo»; per tali ragioni, considerando la carica di Presidente del Consiglio dei ministri e quella dei titolari dei tredici ministeri, se ne desume che il Governo non potrà contare più di quarantanove membri tra ministri senza portafoglio, viceministri, sottosegretari di Stato ed eventuali vicepresidenti del Consiglio che non siano al contempo titolari di ministero.

Segnala che il comma 2 dell'articolo 1 prevede, poi, ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999, tra cui l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze di talune funzioni in merito al settore della spesa sanitaria ed al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche per quanto attiene ai piani di rientro regionali. Con una modifica introdotta nel corso dell'esame presso il Senato è stata inserita una nuova lettera *b-bis*), che aggiunge alle funzioni attribuite al Ministero della salute anche quella del monitoraggio della qualità delle attività sanitarie regionali riguardanti i livelli essenziali delle prestazioni erogate, sul quale il Ministro riferisce annualmente al Parlamento.

Sottolinea che il comma 3 statuisce il trasferimento al nuovo Ministero della salute, a decorrere dall'entrata in vigore della legge e senza maggiori oneri per il

bilancio dello Stato, delle funzioni e delle strutture indicate dal decreto legislativo n. 300 del 1999 che, ai sensi della disciplina vigente, sono conferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Osserva, inoltre, che il comma 6 rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione provvisoria del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione dei Ministeri interessati al riordino. Segnala, altresì, che il comma 8 prevede che, ai fini della funzionalità delle strutture, per i Ministeri indicati nel disegno di legge, si possa provvedere alla copertura dei posti di funzione di livello dirigenziale e procedere all'assunzione di personale non dirigenziale, mentre i commi 10 e 11 recano le norme di copertura finanziaria.

Ritiene, infine, utile soffermarsi più diffusamente su una disposizione di particolare interesse per la XI Commissione, contenuta nel comma 9 dell'articolo 1, che dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuova con gli enti previdenziali e assistenziali pubblici vigilati l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali: si tratta di una disposizione che attua il comma 3 dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in base al quale è prevista, nell'ambito di un intervento di razionalizzazione delle amministrazioni dello Stato e di riduzione degli assetti organizzativi, una rideterminazione della rete periferica delle stesse amministrazioni su base regionale o interregionale o una riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo. Sottolinea che il medesimo comma 9 del provvedimento in esame prevede poi che i risparmi aggiuntivi conseguiti, rispetto a quelli già considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, in attuazione della disposizione richiamata al presente comma, sono computati ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ovvero ai fini

della eventuale rideterminazione – da effettuarsi a decorrere dall'anno 2011 con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro del lavoro – degli incrementi delle aliquote contributive dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle ulteriori gestioni pensionistiche indicate dal comma 10 del medesimo articolo 1 della legge n. 247. In proposito, infatti, giudica importante ricordare che il mancato conseguimento delle economie ivi previste a copertura degli interventi sul sistema pensionistico, disposti dalla legge n. 247 del 2007, comporterà a partire dal 2011 un incremento delle aliquote pari allo 0,09 per cento in tutti i regimi di carattere obbligatorio, con un conseguente aumento del costo del lavoro che sarebbe opportuno evitare, come il Governo si è più volte impegnato a fare.

Peraltro, fa presente che il comma 9 dell'articolo 1 del provvedimento in esame stabilisce anche che gli enti previdenziali e assistenziali sono autorizzati a stipulare con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposite convenzioni per la valorizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione di centri unici di servizio, riconoscendo al predetto Ministero canoni e oneri agevolati, anche in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono individuati gli ambiti e i modelli organizzativi di cui al già citato articolo 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi nel triennio 2010-2012 per un importo non inferiore a 100 milioni di euro, da computare ai fini di quanto previsto al comma 8 del medesimo articolo 1, ovvero in vista di quel piano di razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali e assicurativi teso a conseguire, nell'arco del decennio, risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro.

Si tratta, a suo avviso, di una misura che andrebbe ulteriormente rafforzata, in considerazione delle diverse disposizioni vigenti in materia di razionalizzazione e risparmi riguardanti sia gli enti pubblici non economici sia il Ministero competente; occorrerebbe, quindi, precisare ulteriormente, attraverso specifici percorsi operativi, le sinergie ricavabili, sia nell'ambito dell'integrazione funzionale (ad esempio, attività ispettiva) sia nell'ambito dell'integrazione logistica (cosiddette « case del welfare »). Rileva altresì – come già evidenziato nel parere delle Commissioni riunite XI e XII sullo schema di decreto correttivo del decreto legislativo n. 81 del 2008, che riprendeva le conclusioni a cui era pervenuta l'indagine compiuta nella XV legislatura a proposito del « polo della sicurezza » – l'esigenza di un'effettiva sinergia, intorno all'INAIL, tra tutti gli istituti preposti alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

In conclusione, considerata l'importanza politica e strategica dell'intervento proposto, che intende meglio distribuire le competenze tra i diversi dicasteri, ritiene che vi siano le condizioni per una valutazione positiva del provvedimento, sul quale preannuncia sin d'ora l'intenzione di formulare un parere favorevole, sia pure valutando la possibilità di qualche eventuale osservazione, diretta in particolare a sottolineare il tema delle sinergie nel « polo della sicurezza ».

Maria Grazia GATTI (PD) si domanda se un provvedimento che dovrebbe disciplinare l'istituzione di un nuovo dicastero e modificare il numero dei sottosegretari di Stato rappresenti la sede più idonea per un intervento di riforma degli enti previdenziali, come quello prospettato dal relatore. Considerata, infatti, la particolare situazione che caratterizza questi enti e l'ambito di operatività del disegno di legge in esame, riterrebbe utile un ulteriore approfondimento del merito della questione, sulla quale il suo gruppo non ha alcuna difficoltà a confrontarsi sulla base di riflessioni pacate e meditate.

Giuliano CAZZOLA, *presidente e relatore*, fa presente di avere rilevato esclusivamente – nell’ambito della descrizione del provvedimento e della normativa vigente – l’esigenza di un miglioramento delle sinergie dei diversi attori previdenziali, soprattutto nel settore della sicurezza.

Donella MATTESINI (PD), preso atto del contenuto del provvedimento in esame, si domanda se esso realmente risponda in modo positivo all’esigenza di integrazione socio-sanitaria, che proviene soprattutto dai territori. Chiede, pertanto, al relatore se il Governo e la maggioranza abbiano la consapevolezza della direzione che si intraprende con l’approvazione del disegno di legge in titolo.

Giuliano CAZZOLA, *presidente e relatore*, fa notare che la risposta alla domanda testé formulata potrebbe opportunamente essere resa dalle forze politiche di opposizione, che avevano responsabilità di Governo nella precedente legislatura.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

Legge di contabilità e finanza pubblica.

C. 2555, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, avverte che – essendo imminente l’inizio delle votazioni in Assemblea – nella seduta odierna si procederà esclusivamente all’illustrazione del provvedimento in titolo, mentre il seguito dell’esame sarà rinviato alla seduta già prevista per domani.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, fa notare che la XI Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per quanto di propria competenza, sul disegno di legge di iniziativa del Governo n. 2008, recante « legge di contabilità e finanza pubblica », già approvato dal Senato e adottato come testo base dalla V Commissione, al quale risulta abbinata un’ulteriore proposta di legge di iniziativa parlamentare. Fa presente che il provvedimento propone un’articolata riforma della disciplina di contabilità nazionale, che supera il meccanismo vigente basato sulla legge n. 468 del 1978, in modo da adeguare il contesto normativo del « governo della finanza pubblica » al mutato assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali – anche in virtù della legge n. 42 del 2009, che ha conferito al Governo un’ampia delega per l’attuazione del federalismo fiscale, recentemente approvata dal Parlamento – ed ai vincoli di bilancio derivanti dall’ordinamento comunitario, nonché ad introdurre strumenti di pianificazione e controllo della spesa, finalizzati a contenerne una incoerente espansione. Tale provvedimento affronta, pertanto, i temi del coordinamento della finanza pubblica e dell’armonizzazione dei sistemi contabili, secondo principi di trasparenza e verificabilità della spesa, nonché di consapevole programmazione degli obiettivi di finanza pubblica. A suo giudizio si prosegue, in tal modo, la riforma del bilancio, già avviata sin dall’avvio della legislatura, nella direzione di una sempre più marcata trasformazione verso il bilancio di cassa, considerando in particolare i rapporti tra la legislazione e il bilancio e le modalità di classificazione del bilancio e del rendiconto.

In questo contesto, osserva che il provvedimento in esame – rafforzando una tendenza di semplificazione procedurale e normativa, già intrapresa nell’anno passato con il decreto-legge n. 112 del 2008 e con l’impostazione di una manovra triennale – si pone nell’ambito di un programma più strutturale di alleggerimento dei vincoli legislativi sul bilancio, che contribuisca a ridurre l’ingorgo normativo e a

consentire la regolazione delle politiche pubbliche in funzione dei risultati, affiancati da efficaci strumenti di indirizzo e controllo parlamentare. Rileva poi che tale riforma della contabilità pubblica, oltre ad essere puntualmente disciplinata dal provvedimento, è anche affidata ad una successiva legislazione delegata, per quanto riguarda soprattutto l'adeguamento dei sistemi contabili, le procedure di spesa in conto capitale, il completamento della riforma del bilancio dello Stato e la riforma del sistema dei controlli.

Per quanto riguarda i profili di più diretto interesse della XI Commissione, segnala, in particolare, l'articolo 10, comma 1, l'articolo 15, commi 6 e 8, e l'articolo 19, comma 3.

Al riguardo, ritiene anzitutto opportuno rilevare che, nell'ambito del nuovo ciclo della programmazione finanziaria, il citato articolo 10 attribuisce un particolare rilievo alla Decisione di finanza pubblica (DFP), ossia al provvedimento destinato a sostituire l'attuale Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), con una serie di differenze che riguardano, oltre alla data di presentazione (spostata a ridosso della manovra di finanza pubblica, alla fine del mese di settembre), anche le procedure attuative ed il contenuto di merito: la DFP indica, infatti, le linee-guida di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo; essa, inoltre, definisce — ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 — gli obiettivi articolati per i « sottosettori » del conto delle amministrazioni pubbliche, relativi all'amministrazione centrale, all'amministrazione locale e agli enti di previdenza e aggiorna le previsioni per l'anno in corso. In tal senso, fa notare che si è previsto che il nuovo documento dettagli specificamente anche la situazione degli enti previdenziali, con ciò attribuendo ad essi un autonomo rilievo nella fase programmatica e previsionale.

Segnala, poi, che anche l'articolo 15 prevede un ruolo specifico per gli enti di previdenza; ai sensi del comma 6 di tale

articolo, infatti, essi trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale, mentre il comma 8 del medesimo articolo prevede che gli enti previdenziali privatizzati, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le autorità portuali, gli enti parco nazionale e gli altri enti pubblici, che inviano i flussi trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati ai meccanismi unitari di rilevazione delle spese, continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di cassa dei loro bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento.

Rileva, inoltre, che l'articolo 19, che interviene in materia di copertura finanziaria delle leggi, riproduce, con limitate modifiche, la disciplina relativa ai fondi speciali attualmente dettata dall'articolo 11-bis della legge n. 468 del 1978. In particolare, segnala che il comma 3 del medesimo articolo 19 prevede che le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale, non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio. Pur a fronte di tale regola generale, peraltro, tale comma prevede che gli importi di cui all'articolo 11, comma 3, lettera e) — che determinano l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego — non utilizzati al termine dell'esercizio, sono conservati nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei contratti di lavoro o all'emanazione dei relativi provvedimenti negoziali.

In conclusione, pur prendendo atto dei limitati profili di competenza della XI Commissione, ritiene opportuno sottolineare la significativa rilevanza che tale riforma assume per il sistema economico-finanziario nel suo complesso, anche nell'ottica di un contenimento e di una

riqualificazione della spesa nonché di una «decongestione» delle procedure parlamentari connesse alla sessione di bilancio, che avranno luogo, comunque, attraverso la piena valorizzazione degli strumenti di controllo parlamentare in ordine ad una gestione sempre più flessibile della finanza pubblica. Per tali

motivi, preannuncia sin d'ora l'intenzione di formulare una proposta di parere favorevole.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (Atto n. 112).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE, riguardante l'attuazione delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (atto n. 112);

preso atto che sul provvedimento non si è espressa, secondo quanto disposto dalla legge di delegazione, la Conferenza Stato-regioni e che, tuttavia, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 settembre 2009, esercitando la facoltà riconosciuta al Governo dalla legislazione vigente, ha rappresentato l'esigenza che – essendo decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte della Conferenza medesima (ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997) – l'esame in sede parlamentare si concluda anche in assenza del citato parere, al fine di consentire l'approvazione del provvedimento nei termini previsti dalla legge;

considerato che lo schema interviene opportunamente sul decreto legislativo n. 198 del 2006, ammodernando e razionalizzando il codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

preso atto positivamente che il Governo – in aggiunta al condivisibile provvedimento in esame – intende anche adottare, a breve, un Piano per l'occupazione femminile;

rilevato che il 18 settembre 2008 la Commissione europea ha inviato all'Italia

una lettera di messa in mora (procedura 2006/4917) per non corretta trasposizione delle direttive 2002/73/CE e 2006/54/CE relative alla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, con riferimento ai commi 6 e 7 dell'articolo 15 della legge n. 230 del 1998, ove è sancito il divieto per gli uomini nati dopo il 1985 che hanno optato per il servizio civile di accedere, per il resto della loro vita, ad una varietà di ruoli nell'ambito delle attività di fabbricazione e commercializzazione di armi, munizioni e materiali esplosivi, nonché di partecipare a concorsi per l'accesso nei ruoli nelle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato;

condivisa l'esigenza di assicurare continuità alla funzione svolta dai consiglieri e dalle consigliere di parità, ma ritenendo nondimeno opportuno stabilire un limite al rinnovo dei mandati;

rilevato che il provvedimento opportunamente estende il divieto di discriminazione anche alle forme pensionistiche complementari;

condivisa la necessità di un incremento delle sanzioni attualmente vigenti per i casi di violazione degli obblighi concernenti i provvedimenti giudiziari in materia di parità di trattamento;

rilevato che talune pronunce di illegittimità costituzionale (sentenze nn. 498/1988 e 256/2002) hanno avuto ad oggetto

l'obbligo, previsto per le sole lavoratrici, di comunicare al datore di lavoro la volontà di proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini;

ribadita l'importanza di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le economie di bilancio che deriveranno dall'innalzamento dell'età pensionabile delle lavoratrici del pubblico impiego siano effettivamente utilizzate per interventi a favore delle lavoratrici e di sostegno al ruolo svolto dalle donne all'interno delle famiglie, anche al fine di promuovere l'incremento del tasso di occupazione femminile, secondo quanto previsto dall'articolo 22-ter, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2009;

considerato quanto disposto dall'articolo 16 e dal *considerando* n. 27 della direttiva 2006/54/CE, che sottolineano l'esigenza, per gli Stati membri che riconoscono i congedi per i casi di adozione, di tutelare le lavoratrici e i lavoratori contro il licenziamento causato dall'esercizio di tali diritti e posto che, attualmente, il disallineamento delle norme in materia (articoli 26 e 54 del decreto legislativo n. 151 del 2001) può determinare l'eventualità di un licenziamento per il lavoratore o la lavoratrice, in conseguenza della fruizione di un congedo per recarsi all'estero nella fase di ricezione della « proposta di abbinamento » al minore;

fatto rinvio, infine, ai rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario del provvedimento, espressi – ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento – dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) in considerazione dell'intervento della Commissione europea di cui in premessa, valuti il Governo l'opportunità di prevedere – quanto meno per quegli impieghi che non presuppongono un uso permanente delle armi – l'abrogazione

delle disposizioni che sanciscono il divieto per gli uomini nati dopo il 1985 che hanno optato per il servizio civile di accedere, per il resto della loro vita, ad una varietà di ruoli nell'ambito delle attività di fabbricazione e commercializzazione di armi, munizioni e materiali esplosivi, nonché di partecipare a concorsi per l'accesso nei ruoli nelle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato;

2) all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), capoverso 8, ove si disciplina il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, appare opportuno integrarne la composizione con un rappresentante delle organizzazioni dei dirigenti; inoltre, tra i compiti di promozione assegnati al Comitato appare opportuno includere anche la rimozione di ostacoli che limitino l'uguaglianza tra uomo e donna nella progressione professionale e di carriera, lo sviluppo di misure per il reinserimento della donna lavoratrice dopo la maternità, la più ampia diffusione del *part-time*, la razionalizzazione dei congedi familiari al fine di agevolarne la fruizione da parte degli uomini, la diffusione di strumenti a livello aziendale che consentano una migliore conciliazione tra vita lavorativa e impegni familiari;

3) all'articolo 1, comma 1, lettera *i*), capoverso 14, appare opportuno prevedere che il mandato dei consiglieri di parità possa essere rinnovato per non più di due volte;

4) all'articolo 1, comma 1, lettera *l*), capoverso 15 e lettera *bb*), capoverso 41, si provveda a includervi anche le discriminazioni nella progressione professionale e di carriera;

5) all'articolo 1, comma 1, lettera *n*), capoverso 17, ove si disciplinano le prerogative dei consiglieri di parità, appare preferibile limitare il riconoscimento dell'indennità alle consigliere e ai consiglieri supplenti ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza;

6) all'articolo 1, comma 1, lettera *t*), capoverso 30, ove si disciplina il proseguimento dell'attività lavorativa delle lavoratrici fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la norma che subordina tale possibilità alla previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima del raggiungimento del limite anagrafico da parte della lavoratrice;

7) all'articolo 1, comma 1, lettera *u*), capoverso 30-*bis*, ove si introducono norme sul divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari, appare opportuno estendere l'ambito applicativo della disposizione anche alla previdenza sanitaria (trattandosi di un ambito, anch'esso peraltro riconducibile alla sfera applicativa delle direttive comunitarie, all'interno del quale sono possibili discriminazioni tra i sessi); inoltre, si segnala che il capoverso successivo al comma 2 dovrebbe essere indicato come comma 3, anziché come lettera *a*);

8) all'articolo 1, comma 1, lettere *z*), *aa*) e *bb*), capoversi 37, 38 e 41, ove sono previste sanzioni a carico dei soggetti che non ottemperano ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, valuti il Governo l'opportunità di una loro più coerente armonizzazione nell'ambito del sistema penale vigente;

9) all'articolo 1, comma 1, lettera *ee*), capoverso 46, appare più opportuno man-

tenere la locuzione vigente di « rappresentanze sindacali aziendali », piuttosto che quella di « rappresentanze sindacali unitarie » (soprattutto ove si consideri che queste ultime non sempre risultano costituite);

10) agli articoli 3 e 4, occorre valutare l'opportunità di modificare la disciplina vigente al fine di inserire la Consigliera di parità tra i membri effettivi della Commissione per le pari opportunità (di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 198 del 2006) e del Comitato per l'imprenditoria femminile (di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 198 del 2006), secondo un criterio di reciprocità;

11) all'articolo 5, si modifichi il rinvio normativo all'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 198 del 2006, in quanto tale disposizione non risulta esistente;

si valuti, infine, l'opportunità di apportare una modifica al comma 9 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 151 del 2001 ovvero di integrare – al medesimo scopo – lo schema di decreto in esame, al fine di prevedere che, in caso di adozione internazionale, il divieto di licenziamento del lavoratore o della lavoratrice operi dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, lettera *d*), della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la « proposta di abbinamento ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (Atto n. 112).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO
DELL'ITALIA DEI VALORI**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego »;

premesso che:

il punto 34 dell'accordo interistituzionale « Legiferare meglio » prevede che gli Stati membri siano incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di attuazioni; tale previsione è contenuta testualmente nel considerando 41 della Direttiva 2006/54/CE in corso di recepimento. Lo schema di decreto legislativo che è stato presentato dal Governo, tuttavia, non è accompagnato da nessun prospetto che permetta di conformarsi a quanto previsto dalla Direttiva e dall'accordo « Legiferare meglio ». Ciò non permette alla Commissione e al Parlamento di esprimere il proprio parere sullo schema di decreto avendo a disposizione tutti gli elementi necessari per la sua valutazione. Pertanto il Governo è invitato a presentare alla Commissione il prospetto con le concordanze e che questo, in futuro, sia presentato ogni volta che viene sottoposto alle Camere uno schema per il previsto parere;

la direttiva richiede che ogni Stato membro designi uno o più organismi per la promozione, l'analisi, il controllo e il sostegno della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso. Tali organismi « possono far parte di agenzie incaricate, a livello nazionale, della difesa dei diritti umani o della salvaguardia dei diritti individuali ». Tale richiesta si accompagna alla previsione obbligatoria che tali organismi abbiano tra le loro competenze:

a) l'assistenza indipendente alle vittime di discriminazioni nel dare seguito alle denunce da essi inoltrate in materia di discriminazione, fatto salvo il diritto delle vittime e delle associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche che abbiano tra le loro finalità la tutela della parità;

b) lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione;

c) la pubblicazione di relazioni indipendenti e la formulazione di raccomandazioni su questioni connesse con tali discriminazioni;

d) al livello appropriato, lo scambio di informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti.

La *ratio* e la lettera della Direttiva impongono chiaramente che gli organismi di parità siano strutture o soggetti indipendenti sia nella fase costitutiva che nello svolgimento dei compiti loro assegnati. In

Italia tali organismi istituzionali di parità sono:

1) Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, con compiti e funzioni meramente consultive e propositive. È presieduta dal Ministro competente che tra l'altro nomina il Vice Presidente, fissa le linee d'indirizzo dell'attività della Commissione, determina il programma annuale di lavoro, convoca le riunioni della Commissione e ne fissa l'ordine del giorno, nomina fino a quattro esperti e consulenti competenti in materia di politiche di genere, nomina il Segretario tra i componenti della Commissione;

2) Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il quale promuove, nell'ambito della competenza statale, la rimozione dei comportamenti discriminatori per sesso ed ogni altro ostacolo nella predetta materia.

Il Comitato è composto dal Ministro competente, che ne nomina i componenti e sceglie il Vicepresidente il quale, a sua volta, presiede anche il collegio istruttorio che è il braccio operativo e organizzativo del Comitato. Il comitato svolge compiti di « iniziativa utile » nell'ambito delle competenze statali in materia di parità e in particolare formula proposte sulle questioni generali relative all'attuazione degli obiettivi della parità e delle pari opportunità, nonché per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente che direttamente incide sulle condizioni di lavoro delle donne; informa e sensibilizza l'opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportunità per le donne nella formazione e nella vita lavorativa; formula, un programma-obiettivo nel quale vengono indicate le tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere, i soggetti ammessi per le singole tipologie, ed i criteri di valutazione;

esprime parere sul finanziamento dei progetti di azioni positive e opera il controllo sui progetti in itinere verificandone la corretta attuazione e l'esito finale; elabora codici di comportamento diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parità e ad individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni; verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di parità; propone soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando gli interessati all'adozione di progetti di azioni positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse o di situazioni di squilibrio nella posizione di uomini e donne in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale, delle condizioni di lavoro e retributive; può richiedere alla Direzione provinciale del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale; promuove una adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici nazionali e locali competenti in materia di lavoro e formazione professionale. Sulla base dello schema di decreto legislativo predisposto dal Governo in futuro verrà chiamata anche ad elaborare iniziative per favorire il dialogo con le organizzazioni governative che si occupino di parità; a scambiare le informazioni « disponibili » con gli organismi europei corrispondenti che si occupano di parità di trattamento.

Il Comitato ha tra le sue funzioni quella di deliberare in ordine al proprio funzionamento e a quello del Collegio istruttorio e della segreteria tecnica, tuttavia lo schema di decreto legislativo, gli toglie la competenza sul Collegio istruttorio rimettendola, evidentemente, a quella del Ministro competente. Poiché il Collegio istruttorio è l'organismo che per il Comitato istruisce gli atti relativi alla individuazione e alla rimozione delle discriminazioni e redige i pareri per il Comitato e per le consigliere e i consiglieri di parità, è facile dedurre l'importanza del Collegio.

I componenti del Comitato sono tutti nominati dal Ministro competente. Lo schema di decreto legislativo aumenta il numero dei componenti del Comitato, ma aumenta in particolare il numero dei componenti che sono funzionari o rappresentanti dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio;

3) Consigliere e consiglieri di parità, i quali a livello nazionale sono designati dal Ministro per le pari opportunità, mentre a livello regionale e provinciale dalle regioni e dalle province, con potere supplente del Ministro in caso di mancata designazione;

4) Comitato per l'imprenditoria femminile, presieduto dal Ministro per le pari opportunità e composto, oltre che dagli altri Ministri competenti per materia, dai rappresentanti delle organizzazioni operanti nei vari settori produttivi.

Come è reso evidente dall'illustrazione che precede lo Stato italiano è inadempiente rispetto al recepimento della Direttiva con riferimento all'obbligo fondamentale di assicurare che gli organismi per la promozione, l'analisi il controllo e il sostegno della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso siano organismi indipendenti. Quelli istituiti in Italia sono tutti di nomina politica e direttamente incardinate nei ministeri. Per quanto riguarda il Comitato nazionale, il condizionamento e il potere del Ministro è totale.

Ugualmente totale è il potere del Governo – o degli enti locali – sulle Consigliere ed i Consiglieri di parità, come è provato dalla recente vicenda, risalente al 30 ottobre 2008, che ha visto il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, rimuovere d'imperio con proprio decreto la Consigliere nazionale di parità sul presupposto che essa non era da lui ritenuta «in sintonia con gli indirizzi politici del Governo», pur in assenza di inadempimenti addebitabili alla Consigliera, in quanto «non è necessario riscontrare inadempimenti da parte del sog-

getto nominato, ma occorre il ragionevole convincimento che l'attività non sia esercitata nel pieno rispetto delle regole del buon andamento, che comprendono la legittimità e la opportunità delle scelte in sintonia con gli indirizzi politici del Governo in carica». In totale contrasto con la normativa comunitaria il Ministro ha ritenuto che «la Consigliera nazionale di parità, pur non essendo posta in posizione di subordinazione gerarchica nei confronti dei Ministeri sopra menzionati, è comunque chiamata a garantire il rispetto degli indirizzi governativi in materia» ed ancora ha affermato che pur prevedendo la procedura di nomina della Consigliera nazionale «la necessità del possesso di determinati requisiti professionali da parte di detta Consigliera, affida tuttavia la scelta della Consigliera stessa alla determinazione ampiamente discrezionale del Ministro del lavoro [...] evidenziando così il carattere, non meramente tecnico, ma essenzialmente fiduciario della nomina».

È perciò necessario che il Governo ripensi *in toto* il modello degli organismi per la parità esistente in Italia e proponga uno schema di decreto legislativo nel quale sia dato corretto ed esatto adempimento all'articolo 20 della Direttiva sia per assicurare che gli organismi siano effettivamente indipendenti e non sottoposti all'invasivo controllo e regolamentazione governativa e sia per assegnare a tali organismi quelle funzioni espressamente previste dalla direttiva e di cui attualmente ancora non dispongono. Non va sottovalutato che contro l'Italia ci sono almeno cinque procedure d'infrazione aperte per mancato o inesatto recepimento delle direttive che riguardano la parità di trattamento;

considerato inoltre che:

lo schema di decreto legislativo, all'articolo 1, lettera o), modifica l'articolo 25 del Codice delle pari opportunità contenente le definizioni di discriminazione diretta e indiretta. Il decreto legislativo dovrebbe altresì modificare lo stesso articolo 25, commi 1 e 2, nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 lettere a) e b), della

Direttiva sostituendo al comma 1 le parole da « e, comunque » fino a « in situazione analoga » con le parole « o, comunque, una situazione nella quale le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso sono trattati meno favorevolmente di quanto un'altra lavoratrice o lavoratore sia, sia stato o sarebbe stato in una situazione analoga » e sostituendo al comma 2 le parole « riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa » con le parole « siano oggettivamente giustificati »;

lo schema di decreto legislativo, all'articolo 1, lettera *q*), modifica l'articolo 27 del Codice delle pari opportunità contenente disposizioni relative al divieto di discriminazione nell'accesso al lavoro e alla formazione. Lo stesso articolo 27, comma 1, nel rispetto dell'articolo 14, comma 1, della Direttiva che si sta recependo, va altresì modificata prevedendo che il divieto di discriminazione sussiste tanto nel settore privato quanto in quello pubblico. Al testo dell'articolo 27, comma 1, così come modificato dallo schema di decreto legislativo presentato, dopo le parole « in qualsiasi altra forma » dovrebbero essere inserite le parole « nei settori pubblico o privato, compresi gli enti di diritto pubblico, »;

lo schema di decreto legislativo, all'articolo 1, lettera *r*), modifica l'articolo 28 del Codice delle pari opportunità contenente disposizioni relative al divieto di discriminazione retributiva. Nel testo del comma 1 dell'articolo 28 così come risulta modificato dallo schema di decreto legislativo, dovrebbero essere sostituite le parole « diretta e indiretta » con le parole « diretta o indiretta ». Nel testo del comma 2 come attualmente in vigore dovrebbero essere sostituite le parole « adottare criteri comuni » con le parole « adottare principi e criteri comuni »;

lo schema di decreto legislativo all'articolo 5 contiene disposizioni relative all'obbligo del Ministero del Lavoro di presentare relazioni, dati e informazioni alla Commissione europea nella materia della parità di trattamento. All'ultimo rigo

l'articolo riporta: « riferisce alla Commissione stessa gli esiti delle valutazioni in merito al mantenimento delle differenze di trattamento tra uomo e donna consentite dalla normativa vigente nei limiti di cui all'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, inserito dal presente decreto legislativo ». Tuttavia nel testo dello schema di decreto legislativo non esiste alcun articolo 35-*bis* introducendo. Conseguentemente all'articolo 5 dello schema di decreto legislativo andrebbero soppresse le parole « nei limiti di cui all'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, inserito dal presente decreto legislativo »;

lo schema di decreto legislativo, all'articolo 1, lettera *i*), stabilisce che il mandato delle Consigliere o dei Consiglieri di parità, a tutti i livelli, sia rinnovabile senza limiti, eliminando le parole « rinnovabile una sola volta » all'articolo 14 del Codice. Poiché la nomina delle Consigliere e dei Consiglieri è di fatto politica, anche se i candidati dovrebbero essere valutati solo sulla base delle competenze, la possibilità di rinnovare il mandato senza limitazioni temporali può determinare il sorgere di posizioni di potere ed indebolire la funzione del Consigliere a scapito della sua indipendenza, che di fatto oggi non esiste. Va tenuto presente che essendo il mandato quadriennale, attualmente un Consigliere può rimanere in carica fino ad otto anni. Le parole « rinnovabile una sola volta » eliminate dal Governo all'articolo 14 del Codice delle pari opportunità non vanno soppresse. Pertanto: l'articolo 1, lettera *i*), dello schema di decreto legislativo dovrebbe essere soppresso;

la direttiva 2006/54 al considerando numero 3) dispone quanto segue: « La Corte di giustizia ha ritenuto che il campo d'applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donna non possa essere limitato al divieto delle discriminazioni basate sul fatto che una persona appartenga all'uno o all'altro sesso. Tale principio, considerato il suo scopo e data la natura dei diritti che è inteso a salvaguardare, si applica anche

alle discriminazioni derivanti da un cambiamento di sesso.» È ormai giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia che la discriminazione derivante da un cambiamento di sesso (transessualismo) costituisca discriminazione fondata sul sesso. Se tale principio è stato concretamente affermato e deve essere applicato da tutti i tribunali italiani, nel nostro ordinamento non c'è alcuna disposizione che abbia testualmente recepito tale principio. Ciò comporta un aggravio per la difesa quando in giudizio una persona transessuale si trovi a chiedere l'applicazione concreta del principio in quanto non vi è una norma alla quale fare direttamente riferimento, ma è costretto a ricostruire l'intero *iter* giurisprudenziale operato negli anni dalla Corte di giustizia. Il considerando numero 3) della direttiva

2006/54 ora « sana » questa situazione, pertanto il Governo non può ignorare il recepimento tale disposizione. Lo schema dovrebbe prevedere che dopo l'articolo 1, comma 1 lettera *ee*) sia aggiunta la seguente lettera:

« *ff*) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

“ART. 35-*bis* (*Discriminazioni derivanti da un cambiamento di sesso*). 1. Le discriminazioni derivanti da un cambiamento di sesso costituiscono discriminazione fondata sul sesso.” »;

esprime

PARERE CONTRARIO

« Paladini, Porcino ».

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (Atto n. 112).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO
DEL PARTITO DEMOCRATICO**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego,

ritenuto che:

lo schema di decreto legislativo proposto dal Governo ha lo scopo di recepire la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in attuazione della Legge Comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88) che contiene tale direttiva nell'Allegato B;

detto schema è giunto all'esame delle commissioni parlamentari privo del parere della Conferenza Stato-Regioni. Ciò viola palesemente l'articolo 9 della predetta Legge Comunitaria e non consente una valutazione compiuta delle disposizioni che saranno introdotte nell'Ordinamento. A riguardo il Ministro per i rapporti con il Parlamento, nell'atto di trasmissione dello schema del 3 settembre 2009, si è limitato a comunicare l'assenza di suddetto parere senza dare alcuna giustificazione;

la direttiva contiene disposizioni intese ad attuare il principio della parità di trattamento per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla promozione e alla

formazione professionale; le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione; i regimi professionali di sicurezza sociale, integrativi o sostitutivi, comprese tutte le forme pensionistiche relative ai dipendenti pubblici;

la direttiva afferma con forza il divieto di discriminazione in tutti gli ambiti e le forme, compresi la parità retributiva e i regimi di sicurezza sociale;

la direttiva, inoltre, precisa che il divieto di discriminazione non è violato ove gli Stati membri mantengano o adottino misure tese a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati nella pratica da un gruppo di persone di uno dei due sessi, anche qualora si trattasse di vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato;

considerato che:

l'approvazione della Legge Comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009 n.88) è stata preceduta, nelle commissioni come nelle aule parlamentari, da un approfondito ed interessante dibattito che ha evidenziato la necessità che il nostro Paese attivi politiche positive per superare le condizioni di disparità occupazionale e retributiva tuttora esistenti;

i dati relativi all'occupazione femminile dimostrano che l'Italia si colloca ad un livello ben al di sotto della media europea – 46,3 per cento contro il 57,4 per cento – ed è assai lontana dal raggiungi-

mento degli obiettivi della Strategia di Lisbona 2010, che prevede il 60 per cento;

i differenziali retributivi marcano una disparità tra uomini e donne superiore al 49 per cento in favore dei primi, relativamente alla media retributiva generale annua, e collocata intorno al 25 per cento a parità di mansioni e di orario di lavoro;

anche i trattamenti previdenziali riflettono una differenza di trattamento significativa tra uomini e donne: il montante della spesa previdenziale complessiva è corrisposto per il 56 per cento in favore degli uomini, le donne sono le maggiori beneficiarie di pensioni di importo basso, come le pensioni integrate al minimo, le pensioni e gli assegni sociali, le pensioni di invalidità civili o le pensioni ai superstiti; l'anzianità contributiva media si ferma a 20 anni per il 43 per cento delle donne; solo il 17 per cento possiede un'anzianità contributiva tra i 35 e i 40 anni, a fronte del 64 per cento degli uomini;

i dati sopra esposti confermano che nel nostro Paese gli obiettivi di parità possono essere raggiunti soltanto attraverso riforme mirate del mercato del lavoro, dei sistemi e dei servizi di Welfare, a sostegno del miglioramento delle condizioni di partecipazione delle donne, che sono condizione primaria per una crescita produttiva del Paese;

la crisi economica nel nostro paese ha raggiunto livelli allarmanti e secondo gli ultimi dati resi noti;

le politiche messe in campo nel corso della presente legislatura sono state fortemente penalizzanti per le donne lavoratrici: l'abolizione della norma sulle dimissioni in bianco, varata nel corso del Governo Prodi, la limitazione del ricorso al *part time*, prevista dal decreto 112/2003, il mancato rinnovo degli incentivi fiscali a favore delle donne lavoratrici del Mezzogiorno, sono solo alcune delle iniziative varate dall'attuale Governo contro le donne, che contribuiscono ad aumentarne la discriminazione sui posti di lavoro;

il ruolo e la funzione delle Consigliere di parità, alle quali sono attribuite importanti funzioni, non vengono però accompagnate da risorse finanziarie e strumenti adeguati;

osservato che:

con riferimento all'articolo 3 della direttiva, il Governo ha del tutto disatteso l'auspicio di varare misure «volte ad assicurare nella pratica la piena parità tra gli uomini e le donne nella vita lavorativa». La scrittura del decreto legislativo sarebbe stata la buona occasione per armonizzare la normativa nazionale in materia di pari opportunità ed arricchirla con disposizioni in grado di promuovere e conseguire pienamente gli obiettivi di pari rappresentanza tra i generi. Non può nemmeno sfuggire che l'adozione del parere parlamentare avviene contestualmente all'esame parlamentare della legge finanziaria per il 2010 che prevede un consistente taglio delle risorse finalizzate agli interventi di pari opportunità. Il significato politico della direttiva europea è, pertanto, tradito dalla proposta di un testo di recepimento ridotto ad alcune formule e soluzioni tecniche del tutto inadeguate rispetto alla complessità degli obiettivi posti in sede europea;

l'articolo 8 dello schema di decreto legislativo modifica il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna. In particolare, esso cambia la composizione del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'intervento normativo proposto disattende completamente le indicazioni date all'Italia dalla Commissione europea nel marzo 2007, contenute in una lettera di messa in mora motivata dai seri dubbi che l'organismo di parità fosse «in grado di esercitare in maniera indipendente le competenze che gli incombono».

Si è persa l'occasione per soddisfare l'esigenza di terzietà ed indipendenza me-

dianche la definizione di un organismo di nomina e composizione diversa, quale potrebbe essere una Autorità garante per le pari opportunità, di derivazione parlamentare, alla quale attribuire le competenze e le risorse che, diversamente, lo schema di decreto legislativo assegna alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, con particolare riferimento allo svolgimento di inchieste e alla redazione di relazioni e raccomandazioni in materia di discriminazioni sul lavoro, che devono essere caratterizzate da indipendenza;

nel nostro paese a livello provinciale sono attribuite importanti funzioni quali il ruolo dei centri per l'impiego, la promozione della formazione professionale e la funzione attribuita al ruolo delle consigliere di parità, che operano a livello provinciale, ma, contemporaneamente non sono previste strumenti e risorse affinché tali funzioni possano essere realmente esplicite;

la definizione di « discriminazione » non è specificata compiutamente in relazione a quanto è prescritto nell'articolo 2 della direttiva. Soprattutto, non è chiaramente ripresa la distinzione tra discriminazione diretta ed indiretta; non sono chiaramente indicate le situazioni e i comportamenti che lo stesso articolo 2 definisce come « discriminazione »;

all'articolo 9 dello schema di decreto legislativo non è condivisibile la modifica introdotta in quanto si ritiene sia compito del Comitato deliberare anche in ordine al funzionamento del collegio istruttorio;

con riferimento all'articolo 12 dello schema di decreto, è inaccettabile la decisione di subordinare il consigliere o la consigliera supplente al mandato della consigliera o consigliere effettivo. La funzione di garanzia degli organismi di parità è, infatti, assicurata dal loro carattere collegiale e non sono ammissibili vincoli di subordinazione che, nei fatti, limitano il pluralismo;

all'articolo 14 dello schema di decreto, il Governo propone di eliminare il

limite al numero dei mandati delle consigliere e dei consiglieri per le pari opportunità. Questa modifica non può assolutamente essere condivisa, l'avvicendamento del ruolo è, infatti, garanzia di indipendenza della funzione;

viene proposto l'inserimento di un articolo 30-*bis* nel Codice delle pari opportunità che, affermando il divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari collettive, ammette tuttavia, tra le differenze di trattamento consentite, quelle derivanti da dati attuariali diversi per i due sessi. Occorre riflettere attentamente circa le conseguenze che derivano dall'ammissibilità di livelli differenti di trattamento aventi tale causa, che determinano un divario nelle prestazioni delle pensioni integrative tra il 15 e il 20 per cento in sfavore delle donne, a parità di capitalizzazione. Assunta, infatti, l'attuale struttura del sistema previdenziale italiano secondo il quale le forme di previdenza complementare integrano la previdenza obbligatoria – costituendo il cd. secondo pilastro dei trattamenti pensionistici soprattutto per le giovani generazioni – si ritiene che lo schema di decreto legislativo ammetta una discriminazione in grado di produrre pesanti e inaccettabili disparità nel trattamento previdenziale di uomini e donne e, in prospettiva, squilibri dell'intero sistema previdenziale;

è stato eliminato il riferimento, in più articoli dello schema di decreto in esame, alla progressione di carriera come uno degli elementi qualificanti che caratterizza la parità di condizioni di lavoro, nonché il riferimento ad incentivi per favorire la presenza delle donne nei posti apicali di dirigenza sia nel settore pubblico che privato;

nel nostro ordinamento non esiste una norma di garanzia che preveda l'obbligo dei servizi pubblici per l'impiego a livello territoriale di operare anche come strumento per la promozione delle pari opportunità sul lavoro e sulla formazione; il presente schema di decreto legislativo potrebbe essere una buona occasione per

colmare tale lacuna legislativa, a partire dalla modifica dell'articolo 50-bis dello schema di decreto, prevedendo non la possibilità bensì la obbligatorietà di inserire nei contratti collettivi di lavoro specifiche misure di prevenzione delle discriminazioni;

evidentemente, lo schema di decreto legislativo tratteggia una disciplina che ha due limiti «strutturali»: per un verso, essa rappresenta l'adempimento «burocratico» di una direttiva europea assai distante dalle priorità di azione del

governo in carica; per altro, essa segna un arretramento delle garanzie di sistema, con particolare riferimento alla terzietà ed imparzialità degli organismi preposti alle politiche di parità,

esprime

PARERE CONTRARIO

« Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru ».